
Regolamento di Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti

Sommario

Art. 1 - Normativa di riferimento

Art. 2 - Principi generali, destinatari e tipologie di attività a tempo parziale

Art. 3 - Limiti e copertura finanziaria

Art. 4 - Bando di selezione

Art. 5 – Formazione delle graduatorie di merito

Art. 6 – Conferimento della collaborazione

Art. 7 - Obblighi del responsabile della struttura

Art. 8 - Incompatibilità

Art. 1 - Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29/03/2012, n. 68.

2. L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito Università), in attuazione del proprio Statuto disciplina nel presente Regolamento le attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli stessi alla vita universitaria.

Art. 2 - Principi generali, destinatari e tipologie di attività a tempo parziale

1. Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e regionale in materia di diritto allo studio, l'Università, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli studenti alla comunità universitaria, offre agli stessi la possibilità di svolgere attività remunerata di collaborazione ai servizi rivolti all'utenza studentesca, con esclusione di quelli inerenti l'attività di docenza e lo svolgimento degli esami, nonché di quelli che comportano l'assunzione di responsabilità amministrative.

2. La collaborazione di cui al presente Regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

3. La collaborazione comporta un corrispettivo esente da imposte e non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

4. Le attività di collaborazione possono essere conferite esclusivamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

5. L'attività di collaborazione svolta dallo studente non può superare il limite massimo di 150 ore per ciascun bando.

Art. 3 - Limiti e copertura finanziaria

1. Il numero complessivo delle collaborazioni da attivare annualmente e la relativa ripartizione tra le strutture dell'Ateneo sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'apposito stanziamento dedicato nel bilancio dell'Ateneo.

Art. 4 - Bando di selezione

1. Il Rettore emana un bando finalizzato alla formazione di graduatorie per il conferimento delle collaborazioni da svolgersi alternativamente:

- 1) presso i Dipartimenti e le rispettive Biblioteche d'Area di riferimento, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento generale del Sistema Bibliotecario di Ateneo,
- 2) ovvero presso le unità organizzative dell'Amministrazione Centrale, e altre eventuali strutture dell'Ateneo individuate dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di cui all'art. 3.

2. Nel caso di opzione per la collaborazione presso il Dipartimento e la/le Biblioteca/e, lo studente indica la propria preferenza prioritaria, non vincolante, per lo svolgimento della collaborazione presso il Dipartimento ovvero presso la/le Biblioteca/e di riferimento.

3. Nel bando sono indicati:

- a) i soggetti ammessi alle collaborazioni previste nel bando medesimo, nonché le modalità e i termini per la presentazione della domanda;
- b) i requisiti curriculari ai fini dell'ammissione alla selezione;
- c) i criteri generali per la formulazione delle graduatorie di merito.

4. Il Bando di selezione potrà prevedere il possesso di particolari requisiti da parte degli studenti al fine dello svolgimento delle collaborazioni, ai sensi delle misure adottate dall'Ateneo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5 – Formazione delle graduatorie di merito

1. Ai fini della determinazione delle graduatorie di merito si tiene conto di quanto stabilito dal Bando di selezione, nel rispetto del criterio del merito e, a parità di merito, della situazione patrimoniale/reddituale dello studente.

2. Per ogni graduatoria il 5% delle collaborazioni è riservata in prima istanza a studenti con grado di disabilità pari o superiore al 66%.

3. Gli studenti ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare sono esclusi dalle graduatorie. Vengono altresì esclusi dalle graduatorie gli studenti che si trovano in ulteriori situazioni precisate nel bando (ad esempio: rinuncia agli studi, conseguimento titolo, trasferimento ad altra università, congelamento degli studi, ecc.).

Art. 6 – Conferimento della collaborazione

1. Lo studente assegnatario sottoscrive per accettazione un atto di conferimento della collaborazione, predisposto dalla struttura conferente e sottoscritto dal relativo responsabile, in cui sono indicati:

- a) la struttura presso la quale viene svolta la collaborazione;
- b) il responsabile del servizio nel cui ambito la collaborazione si svolge;
- c) il numero previsto di ore di attività di collaborazione;
- d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
- e) gli obblighi e le responsabilità del collaboratore;
- f) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;

g) i casi e le modalità di interruzione della collaborazione.

Art. 7 - Obblighi del responsabile della struttura

1. Il responsabile della struttura a cui sono assegnati gli studenti collaboratori è tenuto a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla lettera d'incarico da parte dello studente e ad assicurare allo studente le condizioni per lo svolgimento di una proficua attività di collaborazione, fornendogli le necessarie istruzioni e disposizioni e favorendo il suo inserimento nella struttura, nonché ad effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dall'atto di conferimento della collaborazione anche sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici competenti per lo svolgimento delle procedure di gestione delle collaborazioni.

Art. 8 - Incompatibilità

1. È incompatibile lo svolgimento delle collaborazioni previste dal presente regolamento contemporaneamente con la fruizione delle borse di mobilità internazionale per studio e/o ricerca conferite dall'Ateneo e/o dai Dipartimenti. Nel caso in cui le collaborazioni previste dal presente regolamento siano già iniziate, queste si interrompono definitivamente alla data di decorrenza della mobilità internazionale corrispondente alla data di partenza. Se la borsa di mobilità internazionale è conferita dal Dipartimento, il Direttore del Dipartimento, o suo delegato, comunica la data di partenza all'Amministrazione Centrale.